

VADEMECUM DIRITTI

Guida pratica
sugli aspetti giuridici,
prestazioni assistenziali,
benefici e agevolazioni
fiscali.



1 Invalidità civile	PAG 6
Riconoscimento e provvidenze economiche	
2 Handicap	PAG 10
Riconoscimento e agevolazioni correlate	
3 Assistenza socio-sanitaria	PAG 12
Ticket, compartecipazione alla spesa, riabilitazione, assistenza domiciliare, mobilità, progetti di vita	
4 Pensione di reversibilità	PAG 16
5 Agevolazioni fiscali	PAG 18
Auto, sussidi tecnici e informatici, detrazioni...	
6 Altre agevolazioni	PAG 21
Tariffarie, maggiorazioni delle prestazioni a sostegno del reddito, ingresso gratuito luoghi cultura...	
7 Lavoro: formazione e inserimento	PAG 23
Accertamento capacità lavorative, percorsi formativi, iscrizione al collocamento mirato	
8 Lavoro: agevolazioni per lavoratori con disabilità e per i familiari che assistono persone con disabilità	PAG 25
Permessi, congedi, “prepensionamento”	
9 Aspetti giuridici	PAG 28
Capacità giuridica, capacità legale di agire, firma, forme di protezione	
10 Dopo di noi (ma già durante)	PAG 33
Residenzialità, trust	
Appendice normativa	PAG 37

Pubblicazione realizzata grazie al contributo di:

FONDAZIONE *Johnson+Johnson*

Pubblicazione a cura del Gruppo Stato Sociale di CoorDown,
con il contributo di Patrizia Danesi e Andrea Sinno - Servizio Telefono D di AIPD.

Un particolare ringraziamento a Carlo Giacobini, Direttore Responsabile di Handylex.org

PREFAZIONE

di Carlo Giacobini,
Direttore Responsabile
di *Handylex.org*

Pur comprendendone il fondamento, abbiamo sempre considerato inquietante e subdolamente antidemocratica la massima secondo cui “la legge non ammette ignoranza”. Chi, come CoorDown, ha centrato la propria azione anche sulla divulgazione dei diritti e sui doveri delle persona con disabilità, perché siano compresi da tutti, non può che essere lontano da quella icastica affermazione.

Promuovere la consapevolezza – a cui ci richiama anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – non è solo un imperativo morale, ma ha ricadute operative e apre sfide in termini di comunicazione.

È più facile, per gli esperti (semmai esistano davvero), parlare in linguaggio tecnico e iniziatico che rendere comprensibile a tutti i concetti, le condizioni, i risvolti di una normativa spesso farraginosa priva di dubbia efficacia. È più facile, ma non è funzionale.

Questo sforzo di essere precisi, ma non banali, di andare dritto alle questioni senza divagazioni, lo ritroviamo in questo strumento che avete fra le mani.

Esso parte dalle esperienze quotidiane, dagli ostacoli e dalle soluzioni che la prassi e l'intelligenza collettiva hanno saputo costruire giorno dopo giorno e di cui le molte realtà che aderiscono a CoorDown sono protagoniste e testimoni.

Nessun documento o opuscolo sarà mai completo né, tantomeno, definitivo. Noi tutti ci auguriamo che sia al più presto superato da nuove e più efficienti norme che migliorino le relazioni fra cittadino e Pubblica Amministrazione. Ma nel frattempo? Nel frattempo le persone hanno necessità stretta di risposte e consigli “qui e ora”!

Questo è lo scopo, per nulla ambizioso e pretenzioso.

Con concreta umiltà, ma determinata convinzione, vogliamo condividere ciò che può essere utile a quei “molti” che restano il nostro unico reale editore di riferimento: le persone.

Ottobre 2015

INVALIDITÀ CIVILE

Riconoscimento e provvidenze economiche

I residenti in Italia (cittadini italiani, comunitari e gli stranieri con permesso di soggiorno di almeno un anno) che sono riconosciuti **invalidi civili** con determinate valutazioni (per i minori, a condizione che abbiano “*difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età*”, per i maggiorenni una percentuale almeno pari al 74%), possono ottenere alcune prestazioni economiche, accedere a prestazioni e benefici di natura.

Lo status di invalido civile, come quello di “persona con handicap” (legge 104/1992, presuppongono un preliminare accertamento medico-legale. Per ottenere quel riconoscimento è necessario seguire il seguente iter:

- rivolgersi al medico curante (anche pediatra di libera scelta); esso redige un certificato medico introduttivo alla successiva visita di invalidità e/o handicap; il certificato è immesso nel sistema telematico INPS; il medico consegna una ricevuta e un numero di protocollo;
- solo dopo questo passaggio si può presentare la vera e propria domanda di accertamento all’INPS. Lo si può fare da soli entrando con il proprio PIN (va richiesto all’INPS) nel sito INPS oppure rivolgersi ad un patronato sindacale o ad un’associazione autorizzata (per oggi solo ANMIC, ENS, UICI). La domanda richiama e unisce il certificato medico già presente nel sistema, e richiede la visita di accertamento;
- successivamente si riceve per raccomandata la convocazione a visita di accertamento; viene indicata la data e il luogo; alla visita è opportuno presentarsi con copia della documentazione sanitaria recente o comunque esaustiva; durante la visita ci si può far

assistere da un medico di propria fiducia a proprie spese.

Consiglio: non è prevista un’età minima per presentare la domanda; per i bambini con sindrome di Down è comunque utile allegare la mappa cromosomica: è consigliabile, quindi, attendere almeno di avere questa documentazione.

Consiglio: soprattutto in sede di primo accertamento si suggerisce sempre di richiedere sia l’accertamento di invalidità sia quello di handicap (legge 104/1992) perché sono due condizioni che danno diritto a prestazioni diverse (come vedremo più avanti comunque ai bambini con sindrome di Down il certificato della legge 104 può essere rilasciato a vista dal pediatra e dunque con tempi evidentemente più veloci).

Al termine della visita viene redatto un verbale che, una volta validato da INPS, verrà inviato all’interessato. Il verbale di invalidità indica lo status riconosciuto. In genere per le persone con sindrome di Down viene riconosciuta **una delle quattro seguenti condizioni fra loro alternative:**

- *minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età* (legge 289/1990). In questo caso la persona ha diritto all’**indennità di frequenza** (euro 279,75 mensili, anno 2015) se non supera il reddito personale di 4.805,19 euro lordi annui per le mensilità di frequenza ad una scuola, centro di riabilitazione ecc.
- *invalido [minorenne o maggiorenne] totale con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita* (legge 18/1980). In questo caso la persona ha diritto all’**indennità di accompagnamento** (euro 508,55 mensili, anno 2015) a prescindere dal reddito personale e sempre che non sia ricoverato a titolo gratuito in istituto. Ha diritto inoltre, se mag-



giorenne, alla pensione che spetta agli invalidi civili totali (279,75 euro/ 13 mensilità).

- *Invalido [maggiorenne] con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (dal 74% al 99%)*; la condizione dà diritto alla concessione dell’**assegno mensile** (legge 118/71) di assistenza pari a 279,75 euro per l’anno 2015, per 13 mensilità concesso se non si superano 4.805,19 euro lordi l’anno di reddito personale.
- *Invalido [maggiorenne] totale 100%* (legge 118/71); la condizione dà diritto alla concessione della **sola pensione di invalidità** (279,75 euro, anno 2015) per 13 mensilità se non si supera il limite reddituale personale annuo di 16.532,10 euro lordi. Attenzione: con questa indicazione non si ha diritto all’indennità di accompagnamento.

Tendenzialmente nella prassi operativa INPS, cui per legge spetta la decisione finale della condizione di invalidità, alle persone con sindrome di Down riconosce l’indennità di ac-

compagnamento, seppure non esista ancora un obbligo preciso di legge.

Consiglio: nel caso in cui non venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento le persone con sindrome di Down possono (nell’ordine):

- a) presentare, il prima possibile, **istanza di riesame per autototutela** alla Commissione medica superiore dell’INPS, richiedendo all’istituto la revisione del verbale e il riconoscimento delle condizioni sanitarie che danno titolo all’indennità di accompagnamento; è una comunicazione che non necessita di assistenza legale;
- b) presentare, entro 180 giorni dalla notifica del verbale, il **ricorso** (propriamente “accertamento tecnico preventivo”) presso il giudice con l’assistenza di un legale;
- c) presentare, in alternativa, al ricorso, **domanda di aggravamento** seguendo la stessa procedura seguita per la prima valutazione.

La rivedibilità

La legge esonera le persone con sindrome di Down dalle visite di controllo relative all’invalidità civile e all’handicap.

L’esonero deve essere indicato nel verbale: se così non fosse, l’interessato potrebbe essere suscettibile di convocazione a visita per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie, che in ogni caso potrebbe evitare inviando all’INPS idonea documentazione sanitaria, che nel caso della sindrome di Down consiste nel cariotipo. L’esonero deve essere in ogni caso comunicato all’interessato: se tale comunicazione non perviene entro la data della visita, sarà necessario sottoporsi alla stessa.

Diciottesimo anno di età

Alcune norme relativamente recenti (legge 114/2014) hanno semplificato e reso meno pesanti le incombenze amministrative per le

persone già accertate invalide prima del compimento della maggiore età. Precedentemente era obbligatorio per tutti i neomaggiorenni sottoporsi nuovamente a visita di accertamento. Dal 2015:

- i **minorenni titolari di indennità di frequenza**, sei mesi prima del compimento della maggiore età possono inviare all'INPS una comunicazione che consente loro di percepire già al diciottesimo anno di età le provvidenze "da maggiorenni" e cioè l'importo dell'assegno di assistenza (invalidi parziali) di 279,75;
- i **minorenni titolari di indennità di accompagnamento**, al contrario, non verranno più convocati a visita e, al compimento della maggiore età verrà loro corrisposta anche la pensione; sarà sufficiente compilare un modulo amministrativo (AP70) che attesta il



limite reddituale per la pensione.

Importante: la legge 114/2014 citata prevede che chiunque sia in possesso di un verbale che prevede una revisione nel tempo sia convocato direttamente a visita presso INPS senza dover presentare domanda alcuna.

Va precisato che, chi avesse comunque interesse ad acquisire un nuovo verbale per altre ragioni (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, esenzione ticket e altre prestazioni socio-sanitarie di natura non economica) dovrà necessariamente presentare nuova domanda di accertamento e sottoporsi dunque a visita.


Pensione, assegno, indennità

Tutte le provvidenze economiche spettano a partire dal primo giorno del mese successivo alla domanda, a meno che sul verbale non sia indicato un termine diverso (comunque successivo alla domanda stessa).

Nel caso di diritto a provvidenze economiche, per ottenerne l'erogazione dovranno essere comunicati all'INPS dei dati socioeconomici, inoltrando telematicamente l'apposito mod. AP 70. Inoltre, annualmente, i titolari di provvidenze economiche sono tenuti a compilare online dei modelli di dichiarazione di responsabilità:

- ICRIC da parte dei titolari di indennità di frequenza e dei titolari di indennità di accompagnamento, relativa ad eventuali ricoveri gratuiti;
- ICLAV da parte dei titolari di assegno mensile, relativa allo svolgimento di attività lavorativa.

Ancora, ai titolari di prestazioni collegate al reddito (indennità di frequenza, assegno mensile, pensione invalidità civile) può essere richiesto, da parte dell'INPS, l'invio del Mod. RED, con il quale si comunicano i redditi dell'anno precedente.



Le persone con sindrome di Down maggiorenni, non interdetto/inabilitate /rappresentate da un amministratore di sostegno, sono tenute a presentare i modelli ICRIC o ICLAV una sola volta, allegando ad essi un certificato medico, rilasciato dal proprio medico di base nel quale viene indicata la natura intellettiva della disabilità; l'INPS registrerà tale condizione nel proprio sistema informatico e non invierà più la richiesta all'interessato.

In presenza invece di un tutore/curatore/amministratore di sostegno, nonché nel caso dei minori, la dichiarazione di responsabilità, relativa ad eventuali ricoveri gratuiti o allo svolgimento di attività lavorativa andrà resa ogni anno.

I genitori dei minori, in quanto loro rappresentanti legali, possono ritirare direttamente allo

sportello postale le mensilità pagate; in alternativa possono richiederne l'accreditamento su libretto postale intestato al figlio e movimentare tali somme senza richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare, provvedimento previsto dal codice civile per la gestione da parte dei genitori dei capitali intestati ai minori. Per quanto riguarda l'accreditamento su libretti o c/c bancari, la necessità di autorizzazione del giudice tutelare è da verificare presso ciascun istituto di credito; l'INPS, in ogni caso, non la ritiene necessaria.

I maggiorenni possono ritirare personalmente le mensilità agli sportelli postali oppure delegare qualcuno che lo faccia al loro posto, o ancora, aprire un libretto o conto corrente postale o bancario.

LO STATUS DI HANDICAP (LEGGE 104/1992)

Riconoscimento e agevolazioni correlate

Insieme al riconoscimento dell'invalidità civile si può fare richiesta anche per quello dell'handicap (legge n. 104/1992). La sindrome di Down è l'unica condizione per la quale la Legge preveda un automatismo nel riconoscimento della connotazione di gravità, tant'è che oltre dalle Commissioni preposte all'accertamento, lo status di handicap grave può essere certificato – con lo stesso valore formale anche dal medico curante. Non è prevista alcuna rivedibilità. Il medico dovrà ovviamente acquisire preventivamente copia del cariotipo (mappa cromosomica) da cui risulti la relativa condizione genetica.

Il riconoscimento di handicap con connotazione di gravità permette di accedere ad agevolazioni di vario tipo. Per esempio, la richiesta e l'uso di permessi sul posto di lavoro, la priorità nell'inserimento all'asilo nido, l'insegnante di sostegno a scuola, agevolazioni fiscali e altro ancora (per i dettagli si rimanda ai capitoli successivi)

Premesso che nel riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità non dovrebbero essere poste eccezioni da parte delle Commissioni ASL/INPS, per rapidità o urgenza si può richiedere comunque l'attestazione al medico curante.

Riportiamo di seguito un **facsimile** del certificato che può essere usato al medico.



Visto il referto dell'esame del cariotipo rilasciato il _____ da riportare il riferimento dell'istituto o centro che ha rilasciato/effettuato l'esame] _____

_____ relativo al signor _____

che risulta persona con sindrome di Down (Trisomia 21)

ai sensi dell'articolo 94, comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

si dichiara che

Il/la signor/a _____ nato/a il _____

residente in Via/Piazza _____

mio/a assistito/a, n. di tessera sanitaria _____

è persona con handicap intellettivo in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Si rilascia la presente dichiarazione su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Data

Firma e timbro

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Nel momento in cui nasce un bambino con sindrome di Down, la sua famiglia è chiamata ad interagire con servizi e interlocutori differenti a seconda delle diverse esigenze del bambino. È bene conoscere e individuare correttamente quali essi siano, per potersi rivolgere a quello appropriato:

I SERVIZI. Quali sono i referenti della famiglia rispetto ai diversi bisogni*	
La cura della salute	Pediatra di base e medico di famiglia + SSN
Riabilitazione	Servizi di Riabilitazione Territoriale (ASL o centri accreditati)
Inclusione scolastica (dall'asilo nido alla scuola superiore)	Comune - Scuola - ASL
Tempo libero	Privati, Comune
Formazione professionale	Regione, Comune
Inserimento lavorativo	ASL, Provincia o soggetti subentranti (es: città metropolitane etc.)
Interventi socioassistenziali, dopo di noi (centri diurni, assistenza domiciliare, case famiglia)	Servizi Sociali del Comune, Assessorato alle Politiche sociali, servizi accreditati delle associazioni

da "Guida alla comunicazione delle informazioni", AIPD. Prodotto nell'ambito del progetto "Da uno a molti, da molti a uno. Per un'associazione sempre più nazionale"

Dal 2002 sono in vigore i LEA – Livelli Essenziali di Assistenza cioè le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket). Riguardo le attività e i servizi rivolti espressamente alle persone con disabilità, il SSN garantisce (oltre agli accertamenti medico legali per il riconoscimento dell'invalidità, cecità e sordità civile, condizione di handicap, accertamenti ai fini del collocamento mirato, certifica-

zioni per il rilascio del contrassegno speciale di circolazione) a livello distrettuale:

- *"il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca dei fattori di rischio, con particolare riguardo all'individuazione precoce dei sospetti handicap neuro-sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio-sanitarie; visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo"*: i genitori dei bambini con disabilità dunque possono rivolgersi alla propria ASL di riferimento e questa deve prendere in carico il bambino attraverso un percorso di valutazione e la predisposizione – laddove ritenuti necessari - di interventi (terapeutici e/o riabilitativi) finalizzati a supportare il corretto sviluppo psico-fisico del bambino. Presso la ASL sono operativi: medici specialisti come i neuropsichiatri infantili, psicologi preposti al sostegno genitoriale o alla valutazione degli aspetti cognitivi e dello sviluppo affettivo/relazionale del bambino, fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e logopedisti, preposti alla valutazione dello sviluppo e alla riabilitazione motoria, cognitiva, comunicativa e linguistica del bambino;

- *"l'assistenza protesica, con l'erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici elencati nel Nomenclatore Tariffario nell'ambito di un progetto riabilitativo individuale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito"*: gli invalidi, ciechi e sordi civili hanno diritto ad ausili il cui uso sia collegato con il tipo di disabilità o menomazione riscontrata. Perché la ASL autorizzi l'erogazione di tali dispositivi occorre che ci sia una prescrizione

degli stessi da parte del medico specialista (completa del codice identificativo dell'ausilio). Il costo può essere a totale carico del SSN o in parte a carico del cittadino.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, previa valutazione multidimensionale e presa in carico, trattamenti socio-riabilitativi a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento articolati nelle seguenti tipologie:

- trattamenti socio-riabilitativi intensivi e estensivi a persone con disabilità con elevate necessità assistenziali, in regime semi-residenziale e residenziale;
- trattamenti socio-riabilitativi di mantenimento di diversa intensità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari a persone con gravi disabilità, in regime semi-residenziale e residenziale;
- trattamenti socio-riabilitativi di mantenimento di diversa intensità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari a persone con disabilità prive di sostegno familiare in regime semi-residenziale e residenziale
- trattamenti socio-riabilitativi di recupero in laboratori e centri occupazionali semi-resi-

denziali.

Inoltre gli invalidi civili possono fruire di prestazioni di assistenza termale per due cicli annui (per gli altri le prestazioni sono di un ciclo annuo), ovviamente sempre che presentino patologie che abbiano reale beneficio da tali prestazioni.

Esenzione dal pagamento del ticket

In Italia il cittadino contribuisce alla spesa sanitaria attraverso le tasse, che paga in proporzione al proprio reddito, e attraverso il pagamento del "ticket" (che rappresenta la "compartecipazione alla spesa"), previsto per alcune prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. È tuttavia possibile ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket:

- in caso di reddito basso e se di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni
- in caso di disoccupazione;
- per malattie croniche o rare;
- per invalidità. In questo caso occorre richiedere alla propria ASL il Tesserino di esenzione dal ticket per invalidità, presentando il verbale di invalidità civile.

Di seguito uno schema con tutte le possibili tipologie di esenzione:

Categorie di esenti	Esenzione	Cod.
Cittadini di età 6 < anni > 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E01
Disoccupati e familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito < € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E02
Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E03
Titolari di pensioni al minimo di età > 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico	esenzione dalla partecipazione al costo sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali	E04
Malattie rare	tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti	R..
Invalidi civili		
Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett. d del D.M.01.02.1991)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C01
Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 comma1 lett. d del D.M.01.02.1991)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C02
Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3 - dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 comma 1 lett. d del D.M.01.02.1991)	tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C03
Invalidi civili < di 18 anni con indennità di frequenza ex art.1 Legge n.289/90 (ex art.5 comma 6 del D.Lgs n.124/98)	Tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche	C04

Va detto che la materia è comunque di carattere regionale pertanto presso ciascuna regione è istituito il SSR, Servizio Sanitario Regionale ed esistono indicazioni specifiche. Al Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati ad iscriversi gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno e i comunitari che siano residenti.

Il servizio di Pronto soccorso e i servizi di assistenza sociosanitaria delle ASL sono in ogni caso assicurati anche a chi non è in regola con il permesso di soggiorno. Ciascuna Regione stabilisce il costo a carico dei cittadini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate.

ISEE

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento nato per fornire una indicazione reale della disponibilità economica dei cittadini che chiedono l'accesso con tariffa agevolata a prestazioni socio-sanitarie e/o di altro tipo erogate dai servizi pubblici. Recentemente l'ISEE è stato riformato; alcune questioni (il computo nel reddito delle provvidenze economiche di invalidità civile, la disparità di trattamento tra minori e maggiorenni con disabilità rispetto alla presentazione di un ISEE ristretto) hanno sollevato dure reazioni e sono state oggetto di ricorsi al TAR che, pur dando esito positivo, di fatto non hanno però modificato le indicazioni dettate dal decreto attualmente in vigore.

Per il calcolo dell'ISEE va presentato il modello DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attraverso un CAF o compilato direttamente sulla propria pagina nel sito INPS; l'ISEE ottenuto ha validità un anno ma, in caso di variazioni alla situazione reddituale e/o patrimoniale, può essere modificato prima della sua scadenza (il cosiddetto ISEE "corrente").

Sono previste alcune franchigie, cioè detrazioni di importi che nel caso di nuclei familiari con persone con disabilità sono:

- persone con disabilità media (cioè con invalidità al di sotto del 100%), franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- persone con disabilità grave (invalidità pari al 100%) franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- persone non autosufficienti (100% di invalidità e indennità di accompagnamento) franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Inoltre dalla somma dei redditi si possono detrarre fino ad un massimo di 5000 euro le spese sanitarie per le persone con disabilità, le spe-

se per l'acquisto di cani guida e interpretariato per i sordi, e le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.

Se la persona è non autosufficiente possono essere detratte anche le spese per collaboratori domestici e badanti (ovviamente se regolarmente assunti) o per le cooperative che hanno fornito quelle stesse prestazioni (documentate) di cura; in questo caso l'importo che si può detrarre, escludendo la franchigia di 1000 euro, è pari a quello delle provvidenze economiche di cui il beneficiario è titolare.

ISEE ridotto

Esclusivamente nel caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, se il beneficiario è persona con disabilità maggiorenne è possibile presentare un ISEE ridotto, cioè che prende a riferimento il nucleo familiare costituito unicamente dal suo coniuge e dai suoi figli; se questi non ci sono (come nel caso generale delle persone con sindrome di Down) il nucleo si considera costituito dal solo beneficiario, anche se questo convive con i genitori e/o i fratelli e anche se risulta a carico fiscale di questi. Se il beneficiario invece è minorenni si considerano nel suo nucleo familiare i genitori, anche se non conviventi.

Per prestazioni di natura socio-sanitaria si considerano gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio e gli interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

I familiari del lavoratore o del pensionato possono avere diritto, a seguito della sua scomparsa, alla pensione ai superstiti (cd. reversibilità). I figli minorenni ne hanno sempre diritto, quelli maggiorenni, in via generale, solo a determinate condizioni e comunque non oltre i 26 anni di età.

Inoltre, indipendentemente dall'età, il diritto sussiste sempre nei confronti dei figli se questi sono riconosciuti "inabili al lavoro" e "a carico" del genitore al momento della sua scomparsa. L'inabilità al lavoro ai fini della pensione ai superstiti è riconosciuta dall'INPS, nel caso il genitore scomparso fosse iscritto a tale ente, e dalle ASL, dalle Commissioni Mediche di Verifica o dagli Ospedali militari se dipendente della Pubblica Amministrazione.



Un figlio è "a carico", ai fini della pensione ai superstiti, se il suo reddito personale non supera quello richiesto per il diritto alla pensione di invalidità: € 16.532,10 per l'anno 2015. Tale limite è elevato a € 22.634,70 se è titolare di indennità di accompagnamento. I redditi da considerare per il calcolo di questo limite sono solo quelli assoggettabili all'IRPEF (non vanno quindi computate le provvidenze economiche di invalidità civile).

Se il figlio non è convivente con il genitore al momento della sua scomparsa, deve essere accertato anche il mantenimento abituale del figlio da parte del genitore deceduto.

Il diritto alla pensione di reversibilità viene mantenuto anche nel caso in cui il figlio inabile lavori, a condizione che l'attività lavorativa:

- abbia finalità terapeutica;
- sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla leg-

ge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;

- non superi le 25 ore settimanali.

Per ottenere la prestazione occorre presentare domanda all'INPS o alla sede Inps Gestione Dipendenti Pubblici, a seconda del settore di appartenenza (privato o pubblico) del genitore. Il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del genitore, indipendentemente dalla data della domanda.

Spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata al lavoratore.

Il diritto a richiedere la pensione non è soggetto a prescrizione pertanto può essere esercitato in qualsiasi momento, ma attenzione, le somme arretrate possono essere riconosciute e rimosse con decorrenza fino ad un massimo di dieci anni; le rate poste in liquidazione e non rimosse dal beneficiario possono essere incassate entro cinque anni.

Per le pensioni decorrenti dal 1 settembre 1995:

- se i superstiti aventi diritto sono il coniuge e un figlio, questi percepiranno l'80% (rispettivamente 60% e 20%); se sono il coniuge e due o più figli il 100%;
- se i superstiti sono solo i figli: per un figlio si percepirà il 70%, per due figli l'80%, per tre o più figli il 100%.

In via generale la pensione ai superstiti viene ridotta se cumulata con altri redditi; la regola

tuttavia non si applica se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili.

Quote pensione di reversibilità spettanti agli eredi	
Coniuge e 1 figlio	80%
Coniuge e 2 o più figli	100%
1 figlio	70%
2 figlio	80%
3 o più figli	100%

Nell'eventualità di decesso anche dell'altro genitore (lavoratore o pensionato), il figlio può ottenere una seconda pensione ai superstiti, sempreché sia soddisfatto anche in questo caso il requisito della vivenza a carico: a questo fine è rilevante l'importo della pensione ai superstiti che già percepisce, poiché la stessa è un reddito assoggettabile all'IRPEF.

Va da sé che se l'importo della/e pensione/i di reversibilità supera quello stabilito per l'erogazione della pensione di invalidità, quest'ultima viene meno.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Detrazioni, auto, sussidi tecnici e informatici

Non imponibilità delle provvidenze economiche

Le provvidenze economiche erogate agli invalidi civili sono escluse dall'imposta sul reddito (IRPEF) e non devono quindi essere dichiarate nella denuncia dei redditi.

Figli a carico

Le detrazioni dall'Irpef per figli a carico sono maggiorate nel caso di figli con handicap; in particolare (per l'anno 2015):

- per il figlio di età inferiore a tre anni la detrazione può arrivare a 1.620 euro;
- per il figlio di età pari o superiore a tre anni la detrazione può arrivare a 1.350 euro.

Con più di tre figli a carico – indipendentemente dalla condizione di handicap – la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Auto

La persona con disabilità intellettiva titolare di indennità di accompagnamento e riconosciuta con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, o il familiare del quale risulti fiscalmente a carico, ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali riguardanti il settore auto, per le quali non è richiesta la modifica funzionale del veicolo.

Le agevolazioni non sono previste per le "minicar" che possono essere condotte senza patente, non spettano in caso di cointestazione del veicolo, e sono riconosciute a condizione che lo stesso sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

Competono per una sola auto in capo ad ogni persona con disabilità (se un contribuente ha a

proprio carico due persone con disabilità, potrà fruire dei benefici fiscali relativi a due veicoli).

Le agevolazioni consistono in:

- **IVA agevolata al 4%:** applicata al momento dell'acquisto di auto con cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina, e fino a 2800 cc se con motore diesel;
- **esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà:** al momento della registrazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) dell'auto - sia nuova sia nel caso di passaggio di proprietà per un'auto usata;
- **detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto** dell'auto fino a una spesa massima di 18.075,99 euro; è una agevolazione di cui si fruisce al momento della dichiarazione dei redditi e si può avere una sola volta nel corso di un quadriennio (a meno che quel veicolo entro i 4 anni risulti cancellato dal PRA perché destinato alla demolizione); la detrazione può essere usufruita per intero l'anno successivo all'acquisto o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo nel corso del quadriennio successivo all'acquisto;
- **esenzione dal bollo auto** per un'auto di cilindrata non superiore a 2000 cc se benzina o 2800 cc se diesel di cui si è anche eventualmente già in possesso; si tratta di una imposta regionale, per cui le Regioni possono decidere requisiti diversi da quelli indicati a livello nazionale per le agevolazioni fiscali (per es., le regioni Emilia Romagna e Lombardia non richiedono tra i requisiti necessari la titolarità dell'indennità di accompagnamento).

Per fruire dell'esenzione va inoltrata apposita richiesta all'Ufficio competente (in genere l'Ufficio Tributi dell'ente Regione) entro 90 giorni

dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi e l'istanza va ripresentata solo nel caso il veicolo sia sostituito. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio competente ogni evento che comporti il venire meno dei requisiti necessari per fruire del beneficio in argomento. Chi ha pagato il bollo pur avendo diritto all'esenzione ha facoltà di richiederne il rimborso entro 3 anni solari successivi a quello del versamento.

Esistono poi altre agevolazioni che riguardano le persone con disabilità di tipo motorio.

Sussidi tecnici e informatici

In sede di dichiarazione dei redditi si può detrarre dall'Irpef al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici; in questo caso la certificazione necessaria, da conservare per un eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, va redatta dal medico curante e deve attestare che il sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona con disabilità.

Inoltre, in fase di acquisto di sussidi tecnici e informatici spetta l'IVA agevolata al 4%, a condizione che il sussidio sia rivolto a persone con menomazioni permanenti di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio; il sussidio deve inoltre facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura, o assistere la riabilitazione.

Per fruire di questa agevolazione occorre esse-

1 Si considerano di assistenza specifica le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle per prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona, dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

2 Per es., analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche.



re in possesso di:

- certificazione di handicap (art. 3, L. 104/92);
- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse e prima citate, e il carattere permanente della stessa.

Spese sanitarie e mezzi di ausilio

Le **spese mediche generiche e di assistenza specifica**¹ delle persone con disabilità sono interamente **deducibili** dal reddito complessivo, anche se sostenute da familiari dei quali non sono fiscalmente a carico.

Le **spese sanitarie specialistiche**² danno diritto ad una **detrazione** dall'Irpef del 19% sulla parte che eccede € 129,11, fruibile anche dal

familiare del quale risulta fiscalmente a carico. È ammessa inoltre la detrazione dall'IRPEF del 19% dell'intero ammontare (dunque senza togliere la franchigia di € 129,11) della spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza della persona con handicap.

Le spese sostenute per gli **addetti all'assistenza personale**, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana sono **detraibili**, nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, purché il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000. Per "non autosufficienza", che deve risultare da certificazione medica, si intende, ad esempio, il non essere in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli

indumenti, nonché la necessità di sorveglianza continuativa.

Imposta su successione, donazione, vincoli di destinazione di beni

L'imposta sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte (successione), per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera € 1.500.000 quando il beneficiario è una persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92.

Passo carrabile

Gli accessi carrabili destinati a persone con handicap sono esenti dalla tassa comunale di occupazione del suolo pubblico.



ALTRE AGEVOLAZIONI

Maggiorazioni delle prestazioni a sostegno del reddito, agevolazioni tariffarie, ingresso gratuito luoghi cultura

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare (ANF) è un sostegno al reddito previsto per i lavoratori dipendenti, per gli iscritti alla gestione separata, per i pensionati, per i lavoratori domestici e per gli operai agricoli i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano un reddito non superiore a quello fissato annualmente.

L'importo varia a seconda del reddito e del numero dei componenti il nucleo. Fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'ANF anche i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro o con invalidità civile pari al 100%.

La domanda va presentata ogni anno, al proprio datore di lavoro da parte dei dipendenti, all'INPS da parte degli altri destinatari della prestazione.

Agevolazioni tariffarie

L'amministrazione **comunale può**, con apposito provvedimento, prevedere **esenzioni e riduzioni** delle imposte di sua competenza (tassa sui rifiuti, IMU, abbonamento al trasporto pubblico, sosta gratuita nelle strisce blu...).

Telecom prevede la **riduzione** del 50% del pagamento del canone ai titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico di base di categoria B. Devono essere soddisfatti il requisito sociale (nel nucleo familiare deve esserci una persona titolare di pensione di invalidità civile - o di pensione sociale, o un anziano con oltre 75 anni, o il capofamiglia disoccupato) - e il requisito economico (ISEE familiare non superiore ad € 6.713,94)

L'**esenzione** totale dal pagamento dell'abbonamento Telecom è previsto per i nuclei al cui



interno vi sia persona sorda che utilizzi il dispositivo telefonico DTS.

Tariffe agevolate per **cure odontoiatriche** a determinate categorie di cittadini, tra i quali quelli esenti da ticket per invalidità a condizione che abbiano un ISEE non superiore a € 10.000, sono previste a seguito di accordo operativo dal 2009 tra l'allora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e l'Associazione Odontoiatri Cattolici Italiani (OCI) (www.obiettivosorriso.it/iniziative/odontoiatria-sociale).

Trenitalia. I titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione possono richiedere la Carta Blu. Questo documento, che ha validità 5 anni e può essere usata solo per viaggi nazionali, consente all'accompagnatore - che deve essere maggiorenne - di fruire della gratuità del viaggio nel caso di treni Espressi, Intercity e Intercity Notte, e di un prezzo ridotto nel caso degli Eurostar, dei treni Alta Velocità e dei servizi vettura letto e cuccetta.

Per i viaggi sui treni nazionali, il titolare della Carta Blu di età inferiore ai 15 anni ha diritto al

50% di sconto sul prezzo del biglietto, ferme restando le agevolazioni previste per l'accompagnatore. Per i ciechi e i mutilati e invalidi di guerra e per servizio sono previste altre agevolazioni.

Contrassegno speciale di circolazione:

Il contrassegno speciale di circolazione consente ai veicoli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio delle persone con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta e ai non vedenti³, di accedere alla Zona a Traffico Limitato, circolare nelle corsie preferenziali riservate oltre che ai mezzi pubblici anche ai taxi e di sostare liberamente negli spazi loro riservati.

La documentazione sanitaria per il rilascio del contrassegno consiste in un certificato medico redatto dall'ufficio medico-legale della propria ASL, che attesti un'effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, in via temporanea o permanente: in quest'ultimo caso, il contrassegno ha validità 5 anni, e per il suo rinnovo sarà sufficiente presentare all'ufficio preposto un certificato redatto dal proprio medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo alla sua concessione.

Per il contrassegno temporaneo, rilasciato nel caso la persona presenti difficoltà di deambulazione in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche suscettibili di miglioramen-

to, la certificazione medico-legale rilasciata dall'ASL deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Per un eventuale rinnovo del contrassegno temporaneo la certificazione andrà richiesta nuovamente all'ufficio medico-legale dell'ASL.

Parcheggio nominativo

I titolari di contrassegno speciale di circolazione, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di disabilità, possono eventualmente ottenere l'assegnazione di un parcheggio nominativo: il Sindaco, infatti, con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta, individuato da segnaletica indicante gli estremi del contrassegno della persona autorizzata ad usufruirne. La concessione dello spazio è prevista per le zone ad alta densità di traffico, e nel caso in cui l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile.

Ingresso gratuito agli istituti e luoghi di cultura

Ai cittadini dell'Unione Europea con riconoscimento di handicap e ad un loro familiare o a un accompagnatore appartenente a servizi di assistenza sociosanitaria, è consentito l'ingresso gratuito a monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato.

³ La Regione Lombardia ha esteso la semplificazione del rilascio del contrassegno direttamente dal Comune di residenza previa la sola presentazione di copia del certificato di invalidità civile attestante l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore; il Comune di Roma ha disposto che la commissione valutativa preposta all'assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato, concedibile ai possessori di contrassegno speciale, dovrà considerare anche patologie diverse da quelle strettamente motorie, compresa la disabilità mentale, qualora compromettano fortemente la normale mobilità e l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, ammettendo implicitamente la possibilità di rilascio del contrassegno nel caso di tali condizioni sanitarie.

LAVORO: FORMAZIONE E INSERIMENTO

Accertamento capacità lavorative, percorsi formativi, iscrizione al collocamento mirato.

L'inserimento al lavoro delle persone con disabilità è regolato dalla normativa specifica (legge n. 68/99), che oltre a garantire un percorso facilitante atto a favorirne l'ingresso nel libero mercato, prevede anche l'obbligatorietà da parte dei datori di lavoro ad assumerne una quota.

Esistono dunque presso i Centri per l'Impiego gli sportelli dedicati alle persone con disabilità dove queste possono iscriversi, a patto di avere una invalidità civile superiore al 45% e capacità lavorative riconosciute dalla commissione medica ASL.

Può iscriversi, e dunque lavorare, anche chi ha il 100% di invalidità civile ed è titolare di indennità di accompagnamento e pensione di invalidità; dal momento che la percentuale è indicata esclusivamente sul verbale rilasciato ai maggiorenni, per iscriversi occorre che la persona, al compimento della maggiore età, faccia richiesta all'INPS per essere sottoposta a nuova valutazione di invalidità civile ed ottenere così il nuovo verbale. Indennità di accompagnamento e pensione di invalidità non rappresentano un ostacolo all'inserimento lavorativo, né la persona perde il diritto a percepirla una volta divenuto lavoratore. La pensione di invalidità è tuttavia sottoposta ad un limite reddituale: pertanto, se il reddito imponibile della persona - che comprende quello da lavoro - supera l'importo stabilito per la sua erogazione, il diritto alla stessa viene meno. Lo stesso vale per i titolari di assegno mensile (quindi con invalidità civile compresa tra il 74 e il 99%), il cui limite reddituale, in ogni caso, è molto più basso.

L'accertamento delle **capacità lavorative** av-

viene a seguito di richiesta all'INPS, secondo la stessa procedura utilizzata per la domanda di invalidità civile e di handicap (si rimanda dunque al capitolo dedicato per i dettagli); per chi già in possesso del verbale di invalidità civile attestante la relativa percentuale, non occorrerà presentare il certificato medico introduttivo (nella pagina personale dell'interessato sul sito dell'INPS individuare ed entrare nello spazio "Domanda di invalidità civile", selezionare "COLLOCAMENTO MIRATO").

Percorsi formativi

L'inserimento lavorativo nel libero mercato di una persona con sindrome di Down o con altra disabilità intellettiva è il risultato di un percorso complesso fatto d'interventi specifici che vede protagonisti operatori competenti, Servizi di Inserimento Lavorativo (SIL) territoriali efficienti, e che richiede disponibilità da parte degli aspiranti lavoratori e delle loro famiglie.



Per questo è determinante, al termine del ciclo scolastico – ma già durante la scuola secondaria di secondo grado, meglio se ad indirizzo professionale, attraverso esperienze di alternanza scuola/lavoro - frequentare sia tirocini, non necessariamente finalizzati all'assunzione, sia stage presso aziende disponibili. Attraverso queste esperienze, il futuro lavoratore può acquisire competenze professionali e relazionali direttamente sul posto di lavoro, nonché maturare la consapevolezza della sua adultità. Per il Servizio che segue il tirocinante, può trattarsi di occasioni importanti durante le quali conoscere meglio la persona e orientarne i passi successivi (valutazione e selezione del candidato):

- **centri di formazione professionale:** una volta terminato il ciclo della scuola dell'obbligo (che si conclude dopo aver frequentato due anni di scuola secondaria di secondo grado) i giovani possono iscriversi ai CFP, frequentando corsi di formazione che rilasciano attestati di qualifica professionale spendibili nel mercato del lavoro; sono gestiti in genere dalla Regione o dalla Provincia.
- **alternanza scuola-lavoro:** sono percorsi indirizzati a giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni per i quali il ministero dell'istruzione stanziava fondi specifici; il riferimento è la scuola, le famiglie possono informarsi se esistono progetti di questo tipo o proporre alla scuola di impegnarsi per promuoverli;
- **tirocini di orientamento e di formazione o di inserimento/reinserimento** rivolti a persone con disabilità: si tratta di esperienze di formazione lavorativa della durata massima di 24 mesi. Si attivano attraverso convenzioni promosse da un ente promotore: SIL, enti locali, associazioni, scuole, CFP,...) che coinvolgono l'ente ospitante presso cui il



giovane svolgerà l'esperienza, e prevedono la stesura di un piano formativo e di un monitoraggio costante del percorso da parte degli operatori della mediazione al lavoro. Per il tirocinante è prevista un'indennità; il relativo importo ed eventuali deroghe alla corresponsione della stessa sono deliberate dalle singole Regioni e Province autonome.

Prima di procedere con l'assunzione, riteniamo importante tenere presente che una persona con disabilità può mantenere il diritto alla pensione di reversibilità anche se lavora; a tal fine occorre rispettare determinati requisiti, alcuni dei quali devono sussistere al momento dell'assunzione (per i dettagli si rimanda al capitolo di questo volume dedicato alla pensione di reversibilità).

LAVORO: AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI CON DISABILITÀ E PER I FAMILIARI CHE ASSISTONO PERSONE CON DISABILITÀ

Permessi, congedi, prepensionamento

I diritti dei lavoratori con disabilità

La persona con grado di invalidità superiore a due terzi, assunta come vincitrice di concorso o ad altro titolo ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Il lavoratore riconosciuto con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 può fruire, alternativamente, di **tre giorni al mese** o dei **permessi orari giornalieri**. Questi ultimi consistono di due ore al giorno o, nel caso di orario inferiore a sei ore, di un'ora. Entrambi i tipi di permesso sono interamente retribuiti; ai fini previdenziali, i tre giorni sono completamente coperti da contribuzione figurativa, i permessi orari lo sono parzialmente, con possibilità di riscatto della parte mancante.

E' possibile modificare il tipo di permesso da un mese all'altro, ed eccezionalmente variare nell'ambito di ciascun mese la programmazione già effettuata in precedenza, nel caso si dovessero presentare esigenze improvvise non prevedibili al momento della richiesta dei permessi.

Il lavoratore con disabilità ha diritto inoltre a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.

Per quanto riguarda la maturazione dell'anzianità di servizio, i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata

riconosciuta un'invalidità superiore al 74% o assimilabile) possono richiedere il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto (a partire dal 1° gennaio 2002), fino al limite massimo di cinque anni; questi periodi sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.

I diritti dei lavoratori genitori di persone con riconoscimento di handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92)

Ove possibile, tali lavoratori hanno diritto a scegliere la **sede di lavoro** più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere **trasferiti** senza il proprio consenso ad altra sede.

Oltre a quanto previsto dalla maternità e paternità ordinaria, gli stessi possono richiedere ulteriori permessi e congedi, che possono essere utilizzati da entrambi i genitori ma in alternativa. Altro requisito per la fruizione di questi benefici è il non ricovero a tempo pieno del figlio (fatta eccezione, nel caso dei minori, che il personale sanitario certifichi il bisogno di assistenza da parte di un genitore). Di seguito i benefici previsti:

- **“permesso orario giornaliero”** - fino ai 3 anni di età del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per due ore al giorno (o 1 ora in caso di orario di lavoro giornaliero inferiore a 6 ore). La retribuzione è pari al 100%; la contribuzione figurativa (utile ai fini pensionistici) è parziale con possibilità di riscatto della parte mancante.
- **“prolungamento del congedo parentale”** - fino ai 12 anni di età del bambino (in via sperimentale per l'anno 2015, in via ordinaria il limite è 8 anni) i genitori possono

assentarsi dal lavoro per un periodo di tre anni, nel quale sono compresi però anche i mesi di congedo parentale “ordinario”. La retribuzione è pari al 30%; la contribuzione figurativa è parziale con possibilità di riscatto della parte mancante.

- “**permesso mensile**” - senza limiti di età del figlio, i genitori possono assentarsi dal lavoro tre giorni al mese. Se il figlio non convive col genitore e risiede a più di 150 km di distanza, al lavoratore è richiesto di produrre titoli di viaggio o altra documentazione idonea a comprovare l’effettivo raggiungimento del luogo di residenza del figlio. La retribuzione è pari al 100%, la contribuzione figurativa è totale.

I dipendenti privati, i cui figli con handicap in situazione di gravità lavorano, possono fruire dei tre giorni al mese esclusivamente nelle stesse giornate in cui anche il figlio fruisce dei permessi di cui è titolare (poiché lavoratore con handicap in situazione di gravità), e solo a determinate condizioni; se il figlio fruisce delle due ore giornaliere di permesso, il genitore può prendere non più tre



giorni, ma sei mezza giornate, il cui orario rientri in quello nel quale il figlio fruisce delle ore.

I genitori dipendenti della Pubblica Amministrazione possono fruire dei tre giorni anche in giornate durante le quali il figlio è presente al lavoro, nei casi in cui debba svolgere attività per suo conto e per le quali non è necessaria la sua presenza.

Questi tre tipi di permessi possono essere presi alternandoli tra loro (non sono cumulabili).

- “**congedo straordinario retribuito**” - senza limiti di età del figlio, i genitori possono assentarsi dal lavoro per 2 anni. La retribuzione, come pure la contribuzione figurativa, è pari al 100% fino al tetto massimo rivalutata annualmente: per il 2015, l’importo massimo ammonta a € 47.445,82, di cui € 35.674,00 a titolo di indennità economica annua, € 11.771,82 per copertura della contribuzione figurativa. Il congedo Può essere fruito anche frazionatamente, in giornate, in settimane, o in mesi.

Non è richiesto di giustificare o specificare la motivazione dei permessi e del congedo.

La normativa non dispone alcunché riguardo al preavviso con il quale tali permessi devono essere richiesti dal lavoratore, né sulla possibilità, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto della persona con disabilità all’effettiva assistenza.

Inoltre il genitore che fruisce dei permessi per assistere una figlio con handicap ai sensi della legge n. 104/92 non è obbligato a prestare **lavoro notturno**.

Permessi sul posto di lavoro per altri familiari di persone con disabilità

Il coniuge, o il parente o affine entro il secondo grado di persona con handicap in situazione di gravità non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati, ha diritto a **tre giorni** di permesso mensile retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Il parente o l’affine entro il terzo grado ha diritto ai permessi solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Il diritto alla fruizione dei permessi in questione non può essere riconosciuto, per l’assistenza alla stessa persona, a più di un lavoratore dipendente, che può peraltro prestare assistenza a più soggetti, ma solo se si tratta del coniuge o di un parente/affine entro il primo grado, o entro il secondo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti.

Al **congedo straordinario retribuito di due anni** possono accedere, in ordine di priorità:

- il coniuge convivente;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari (nel caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente);
- uno dei figli conviventi (nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori della persona da assistere siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);



- uno dei fratelli o sorelle conviventi (nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona con handicap in situazione di gravità siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);
- il parente o l’affine entro il terzo grado convivente (nel caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti i soggetti citati precedentemente).

Per convivenza si fa riferimento alla dimora abituale (residenza anagrafica) o all’eventuale dimora temporanea; le patologie invalidanti sono quelle previste per la fruizione del congedo biennale non retribuito per eventi e cause particolari.

Ove possibile il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a scegliere la **sede di lavoro** più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere **trasferito** senza il proprio consenso ad altra sede. Inoltre non sono obbligati a prestare **lavoro notturno** la lavoratrice o il lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona con handicap ai sensi della legge n. 104/92.

ASPETTI GIURIDICI

Gli argomenti trattati in questo capitolo si riferiscono a temi squisitamente tecnici per i quali si ritiene utile, prima di entrare nel merito, fornire una sorta di glossario che possa essere di aiuto al lettore.

Rappresentanza legale

La esercitano i genitori sui propri figli finché questi sono minorenni, rappresentandoli in tutti gli atti civili e amministrandone i beni, in quanto i minori ne sono giuridicamente impossibilitati, essendo privi della capacità legale di agire. Relativamente ad atti che eccedono l'ordinaria amministrazione (es: accettazione di un'eredità da parte del minore, vendita di un immobile a lui intestato, riscossione di ingenti somme di denaro...) il genitore è tenuto a richiedere un'autorizzazione da parte del giudice tutelare. Al raggiungimento della maggiore età dei figli, la potestà genitoriale decade e i genitori non li rappresentano più legalmente.

Capacità giuridica

È riconosciuta a tutte le persone indistintamente al momento della nascita, e viene meno soltanto con la morte. Consiste nella possibilità di essere titolare di diritti e doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento giuridico (es.: essere intestatario di qualsiasi bene, mobile o immobile).

Capacità legale di agire

Compete, in linea generale, a tutte le persone maggiorenni.

Consiste nella possibilità di compiere atti giuridici validi e meritevoli di tutela: è, in pratica, l'idoneità ad esercitare i diritti e a disporne, ponendo in essere atti giuridici (es.: vendita di un bene di cui si è proprietario).

Capacità naturale di agire

Coincide con la capacità di intendere e di volere, cioè con il normale funzionamento della sfera cognitiva e volitiva; è dunque un concetto diverso da quello della capacità legale di agire: un neonato, ad esempio, è non solo legalmente incapace, ma anche naturalmente incapace a compiere atti giuridici. Un adolescente prossimo alla maggiore età, invece, è legalmente incapace ma, molto probabilmente, naturalmente capace. Ancora: un adulto sotto effetto dell'alcool è naturalmente incapace, nonostante sia legalmente capace, così come una persona maggiorenne con una gravissima forma di disabilità intellettiva che non sia stata privata della capacità legale di agire (perché, ad esempio, interdetta o inabilitata).

La differenza tra i concetti di capacità giuridica e di capacità legale di agire è evidente nei rapporti patrimoniali: ad esempio, un minore o un interdetto possono essere proprietari di case loro intestate, ma non possono venderle o locarle se non attraverso l'intervento dei genitori (nel caso del minore) o del tutore (nel caso dell'interdetto).

Responsabilità civile

Si intende l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi causati ad esempio per negligenza o per imprudenza.

Nel caso di danno causato da un minore, la responsabilità civile è attribuibile al genitore o al maggiorenne che lo aveva in quel momento sotto la propria vigilanza.

Responsabilità penale

Presuppone l'accertamento di un reato al fine della irrogazione di una pena. Questa è sempre personale, sia per i minori sia per i maggiorenni. Tuttavia, i minori di età inferiore ai quattor-

dici anni non possono essere penalmente perseguiti.

In ogni caso, non è imputabile di un reato chi, nel momento del compimento dello stesso, non possedeva la capacità (naturale) di intendere e di volere intesa come "consapevolezza" che in quel momento quella persona aveva dell'atto che stava compiendo.

Diritto al voto

Al compimento della maggiore età, le persone con sindrome di Down, così come tutti i cittadini maggiorenni, che abbiano o meno una disabilità intellettiva, acquisiscono il diritto di voto, che esercitano entrando in cabina elettorale da sole. La possibilità di essere accompagnati in cabina (cd. "Voto assistito") è prevista esclusivamente in presenza di impedimenti di carattere fisico riconducibili a cecità, amputazioni delle mani, paralisi degli arti superiori o da altro impedimento di analogo gravità.

Coloro che presentano gli impedimenti fisici di cui sopra devono far richiesta alla propria ASL di apposita certificazione, da esibire poi al seggio per poter essere accompagnati nella cabina elettorale.

In merito all'esatta interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analogo gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore, l'apposita certificazione medica, il Consiglio di Stato, in numerose decisioni, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito è consentita unicamente per le infermità

che influiscono su tali capacità, e non per quelle che riguardano la sfera psichica dell'elettore. Il diritto di voto compete anche in caso di interdizione.

Firma

Molte persone con sindrome di Down sanno scrivere, e dunque firmare, solamente in stampatello.

È opinione e prassi diffusa che la firma in calce ad un atto o ad una richiesta debba essere apposta in carattere corsivo. In realtà nessuna norma generale definisce i caratteri della "firma" o della sottoscrizione rilevante nella redazione di atti pubblici o di documenti privati.

La sottoscrizione svolge tre funzioni essenziali: indicativa (mira a individuare l'autore del documento), dichiarativa (comporta l'assunzione di paternità dell'atto) e probatoria (definisce l'autenticità del documento).

Per assolvere a queste tre funzioni, alla sottoscrizione sono associate tre caratteristiche essenziali: l'autografia, la nominatività e la leggibilità. Secondo la prevalente dottrina, poi, il carattere dell'autografia implica che debbano essere usati mezzi i quali rivelino il movimento grafico della mano (anche a caratteri stampatelli), con la sola esclusione di mezzi meccanici di qualsiasi tipo.

Incapacità alla firma

L'incapacità alla firma per ragioni non connesse alla capacità di intendere e di volere (ad esempio per analfabetismo o per impedimento fisico) non impedisce la stipula di atti validi: in questi casi sarà sufficiente farsi attestare da un pubblico ufficiale (un notaio o l'impiegato addetto del proprio Comune di residenza) tale incapacità, ed esibire tale attestazione, unitamente al proprio documento d'identità, in luogo della sottoscrizione dell'atto.

Tutela giudiziaria

La legge (n. 67/2006), promuovendo la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, prevede una tutela giurisdizionale contro gli atti ed i comportamenti discriminatori operati nei confronti delle stesse, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali.

La legge indica come discriminazione diretta un trattamento meno favorevole della persona con disabilità rispetto a quello riservato ad una persona non disabile in situazione analoga, e come discriminazione indiretta una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri che tuttavia pongano una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono inoltre considerate discriminazioni le molestie, ossia quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà della persona, o tesi a creare un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Il disposto normativo prevede un sistema di tutela giudiziaria più semplice, flessibile e veloce rispetto ai tradizionali strumenti di tutela civilistica: la persona con disabilità che si ritenga vittima di una discriminazione può proporre un ricorso personalmente (cioè senza la necessaria assistenza di un avvocato) oppure delegare un'associazione legittimata ad agire in nome e per suo conto nella richiesta di tutela, presso la cancelleria del tribunale civile territorialmente competente.

Nel caso accolga la domanda, il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, ordina, con esecutività immediata, la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Le forme di protezione giuridica

Per molti è dato per scontato che una persona con disabilità intellettiva, al compimento dei 18 anni sia, per la sua condizione, riconosciuta legalmente incapace, o che sia in ogni caso necessario adottare nei suoi confronti una delle forme di protezione giuridica previste dal nostro ordinamento, descritte più avanti in questo stesso paragrafo. In realtà non è così: la capacità legale di agire si acquisisce in ogni caso al raggiungimento della maggiore età; è l'incapacità che può essere eventualmente riconosciuta, e per fare questo occorre che sia presentata un'istanza al Tribunale perché un giudice riconosca tale incapacità.

Al di là delle difficoltà oggettive che le persone con sindrome di Down possono incontrare per ciò che può riguardare temi complessi (quali per esempio la firma di un contratto, la vendita di un immobile, la gestione di somme importanti di denaro), riteniamo che non sia generalmente necessario promuovere nei loro confronti l'attivazione di una tutela giuridica, a meno che non si tratti di persona con gravissime difficoltà che si trovi nella necessità di dover gestire un patrimonio particolarmente ingente.

C'è chi ritiene che con una protezione giuridica in corso si avvii da parte dello Stato una tutela nei confronti del beneficiario: in realtà ciò che si attiva è un controllo da parte del giudice tutelare sull'agire del rappresentante legale, e cioè di chi al posto del beneficiario gestisce i suoi interessi.

Vanno inoltre sfatati luoghi comuni quali quello per cui l'interdizione serve per ottenere la conferma del riconoscimento dell'invalidità civile, così come quello dell'interdizione come requisito per il diritto all'indennità di accompagnamento; tantomeno è necessario essere interdetti per poter riscuotere le provvidenze economiche. In sostanza il consiglio è quello di

non promuovere alcuna istanza (ed eventualmente orientarsi verso l'amministrazione di sostegno) fino al momento in cui effettivamente si presentano le circostanze per le quali si reputi necessario attivare tale tutela.

Amministrazione di sostegno (AdS)

Si tratta di un istituto giuridico la cui finalità è coadiuvare la persona impossibilitata, anche parzialmente e/o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi, con la minor limitazione possibile della capacità di agire. Punto di forza di questo istituto è la "flessibilità": l'AdS si sostituisce al beneficiario esclusivamente riguardo agli atti, non solo di natura patrimoniale, espressamente elencati nel decreto di nomina da parte del giudice tutelare (GT), e suggeriti dal proponente nell'istanza per la nomina.

In sostanza, mediante questo istituto è possibile delegare totalmente all'AdS la rappresentanza relativa agli atti cui il beneficiario non è in grado di provvedere e definire quelli che il beneficiario può compiere solamente con l'assistenza dell'amministratore.

Il beneficiario quindi mantiene la capacità di agire per tutti gli atti non specificati sul decreto di nomina e comunque può compiere da solo tutti quelli "necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana" (art. 409 c.c.).

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c.).

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto al GT dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado dagli affini entro il secondo grado, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali (art. 406 c.c.), indicando il designato AdS, le ragioni per le

quali si ritiene utile la nomina dell'AdS, gli atti che l'AdS svolgerà in vece del beneficiario e, eventualmente quelli che il beneficiario potrà compiere solamente con l'assistenza dell'amministratore.

A tale proposito è consigliabile, specie qualora il futuro beneficiario abbia molti parenti, presentare un ricorso congiunto, cioè controfirmato dai parenti citati in precedenza: per avviare l'iter è infatti necessaria la notifica agli stessi – o in ogni caso a quelli che il giudice ha indicato nel decreto di fissazione dell'udienza poiché ne ritiene utile l'audizione - di una copia autenticata del ricorso; ciò comporta varie spese (di segreteria, bolli per il rilascio dell'autentica, quelle relative alla notificazione), a carico del ricorrente.

Dal momento che la nomina di un amministratore di sostegno avviene con un semplice ricorso che tende ad ottenere un provvedimento di giurisdizione volontaria (non deve cioè risolvere un conflitto di interessi) non è necessaria, in via generale, l'assistenza di un avvocato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione la ritiene tale qualora nel provvedimento di ammissione all'AdS vi sia la previsione di effetti e limitazioni analoghi a quelli previsti per l'interdetto o l'inabilitato; il Giudice Tutelare può in ogni caso richiederla.

Può essere nominato amministratore di sostegno la persona designata dal futuro beneficiario. In mancanza o in caso di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore diverso. Nella scelta preferisce, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori, uno dei figli, uno dei fratelli, un parente entro il quarto grado, il soggetto designato nel testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata del genito-

re superstita. Quando ne ravvisa l'opportunità il giudice può nominare altra persona ritenuta idonea, come ad esempio il legale rappresentante di fondazione o associazione anche non dotata di personalità giuridica. E' comunque vietato agli operatori dei servizi pubblici e privati che si prendono cura dell'interessato di ricoprire tale ruolo, al fine di evitare conflitto di interessi fra chi si prende cura della persona e chi su di essa deve vigilare.

L'AdS è tenuto a presentare annualmente il rendiconto della sua amministrazione patrimoniale, e a riferire periodicamente riguardo alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Interdizione ⁴

L'interdizione comporta la revoca della capacità legale della persona oggetto di tale procedimento e la nomina di un tutore, cioè di colui che legalmente rappresenta l'interdetto in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

L'interdetto dunque, perdendo la capacità legale di agire, viene a trovarsi in una condizione assimilabile, sotto questo aspetto, a quella del minorenne.

L'istanza, gratuita, deve essere presentata al Tribunale con l'assistenza di un avvocato, e può essere promossa dagli stessi soggetti previsti per l'AdS. Anche la scelta del tutore è analoga a quella prevista per l'AdS.

Il tutore è tenuto a richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare o al tribunale per l'esecuzione di determinati atti e deve presentare annualmente il rendiconto della sua amministrazione.

⁴ Attualmente è in discussione in parlamento la modifica del Codice Civile che dovrebbe eliminare definitivamente dal nostro ordinamento questa tipologia di protezione giuridica ormai superata dall'istituto dell'AdS.

⁵ Attualmente è in discussione in parlamento la modifica del Codice Civile che dovrebbe eliminare definitivamente dal nostro ordinamento questa tipologia di protezione giuridica ormai superata dall'istituto dell'AdS.

Inabilitazione ⁵

L'inabilitazione consente alla persona oggetto di tale procedimento una capacità di agire limitata agli atti di ordinaria amministrazione (atti giuridici, conclusione di contratti) anche se l'autorità giudiziaria, sulla stessa sentenza di pronuncia dell'inabilitazione, può stabilire la possibilità per l'inabilitato di compiere autonomamente taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

L'istanza di inabilitazione determina da parte del giudice tutelare la nomina di un curatore i cui compiti consistono nell'aiutare l'inabilitato ad amministrare i suoi beni ed essere presente quando occorre riscuotere capitali e/o stare in giudizio. Così come il tutore, anche il curatore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare (per tutti gli atti di straordinaria amministrazione) e del tribunale (in caso di vendita di beni di una certa entità, costituzione di pegni o ipoteche, realizzazione di compromessi e transazioni).

La procedura, i soggetti legittimati a presentare l'istanza e a ricoprire il ruolo di curatore sono gli stessi previsti per l'interdizione.

Incapacità naturale

La legge prevede una forma di protezione per coloro i quali, pur non essendo interdetti o inabilitati, sono tuttavia incapaci di amministrarsi. Gli atti da loro compiuti possono infatti essere annullati entro cinque anni su istanza degli interessati, dei loro eredi o degli aventi causa, se da tali atti deriva un grave pregiudizio e quando risulta la malafede del contraente.

DOPO DI NOI

Questo capitolo è dedicato a uno dei temi più sentiti dalle famiglie delle persone con disabilità, perché riguarda il futuro e il destino dei loro familiari una volta venuta meno la presenza dei genitori.

Quando ci si è cominciati a interessare al tema della residenzialità delle persone con disabilità, lo si è fatto prevalentemente ritenendo che fosse una questione da porsi al momento della scomparsa dei genitori (da qui il termine "dopodinoi"), ma molto presto ci si è resi conto che una buona qualità di vita indipendente dalla famiglia non poteva che presupporre un percorso da avviare ben prima. E un futuro sereno si costruisce anche organizzando per tempo – se ritenuto necessario – le questioni economiche, per esempio attraverso la stesura di un testamento o la pianificazione di un trust, dei quali si parlerà più avanti.

Residenzialità

Quando si parla di residenzialità oggi ci si riferisce generalmente alle "case-famiglia" o "gruppi appartamento", cioè ad abitazioni in affitto, in comodato d'uso o di proprietà dei singoli o delle famiglie, condivise da un piccolo gruppo di persone con disabilità supervisionati o sostenuti da operatori con vari gradi di protezione, da h-24 fino a poche ore settimanali in base alle competenze e all'autonomia presente nel gruppo o nei singoli partecipanti. In genere si tratta di realtà che accolgono persone con disabilità di diverso tipo e che presentano tutte un buon livello di autonomia personale e buon adattamento alla convivenza, capacità che non si improvvisano ma che si sviluppano e consolidano nel corso della vita, a partire dai primi anni di età. Le famiglie sanno bene che nel progetto di vita dei loro cari deve essere contem-

plato anche il percorso di crescita personale e sociale necessario per arrivare ad una adultità consapevole e, per quanto possibile, autonoma. Sul tema dell'autonomia sociale, prerequisito indispensabile per promuovere una vita indipendente, le associazioni hanno maturato ormai grande esperienza e spesso sono i referenti sul territorio delle realtà di residenzialità condivisa; resta comunque il Comune di residenza l'interlocutore istituzionale per procedere alla richiesta di presa in carico e accesso alla casa-famiglia.

La persona con disabilità che vive in un gruppo-appartamento è chiamata a parteciparvi anche economicamente; le forme di partecipazione vengono stabilite dal Comune, o, se si tratta di strutture private, dall'ente che le gestisce.

Testamento

I genitori che vogliono disporre dei loro beni dopo la propria morte a favore dei figli, possono redigere un testamento.

Il testamento può essere olografo, per atto di notaio o segreto. Il primo deve essere scritto a mano, datato e sottoscritto dal testatore e può essere anche custodito in casa o affidato ad altra persona di fiducia. Gli altri vengono scritti e trattenuti nei propri atti da un notaio.

Il testamento può essere riscritto in ogni momento: quello valido è l'ultimo redatto in ordine cronologico.

Contiene le disposizioni patrimoniali, ma può anche contenere indicazioni (che dovranno essere prese in considerazione) circa l'eventuale nomina dell'amministratore di sostegno o di un tutore per i figli con disabilità.

La norma civilistica vuole che ai figli sia assegnata una quota di patrimonio in piena proprietà a titolo di legittima (1/3 minimo se trattasi di figlio unico, 1/2 diviso tra tutti i figli se sono più di uno).

Tuttavia, dato che presumibilmente la persona con sindrome di Down non avrà figli, è consigliabile assegnare a quest'ultima l'usufrutto di uno o più immobili – per consentirle di avere un domicilio ed una rendita – ed assegnarne invece la nuda proprietà ai fratelli ovvero a parenti che si presume vorranno occuparsi della persona con disabilità.

È opportuno comunque consigliarsi con un notaio per definire le proporzioni nel rispetto della quota legittima e per valutare altre variabili (entità del patrimonio, condizioni della persona con disabilità, rapporti tra fratelli...).

Vincoli di destinazione

È possibile destinare beni immobili o mobili (per un periodo di tempo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona beneficiaria) per la realizzazione di *“interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322, secondo comma”*.

Il nucleo essenziale è la *destinazione del patrimonio ad uno scopo meritevole di tutela*. La destinazione patrimoniale costituisce la causa del negozio, che consente allo stesso di produrre gli effetti ulteriori stabiliti dall’art. 2645-ter, effetti che si realizzano a seguito della trascrizione dell’atto nel pubblico registro, e precisamente:

- l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione;
- la legittimazione di qualunque soggetto interessato, anche diverso dal conferente, ad agire per la realizzazione degli interessi a cui il vincolo è preordinato;
- la limitazione di responsabilità dei beni vincolati e dei loro frutti la cui funzione di garanzia patrimoniale è limitata ai debiti contratti per soddisfare lo scopo a cui la destinazione è preordinata.

Si può ipotizzare il caso del genitore anziano il quale, volendo assicurare al figlio con disabilità la possibilità di avere le risorse sufficienti al suo futuro sostentamento, destini, per un certo numero di anni, un immobile produttivo di reddito ad un soggetto terzo (Associazione, Fondazione, Ente pubblico o privato) il quale assume l’obbligazione nei confronti del padre di utilizzare le rendite dell’immobile per consentire al figlio beneficiario di realizzare il suo percorso di vita.

Il vincolo di destinazione d’uso non è opponibile ad aventi causa ed a creditori; a tutela del figlio, a fronte di un inadempimento è possibile agire in giudizio non solo al fine di ottenere, sul piano obbligatorio, il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa dell’inosservanza del vincolo di destinazione, ma anche, e soprattutto, al fine di ovviare all’inerzia del gestore o di porre rimedio all’atto gestorio compiuto in difformità a quanto indicato nell’atto. Per procedere con l’azione di giudizio si presuppone l’individuazione di un amministratore di sostegno.

L’onere donativo

Attraverso l’onere il donante può imporre al donatario *l’assunzione di una determinata obbligazione che può consistere in un fare, un dare o un non fare* (cfr. art. 793 c.c.). Tornando al caso sopra proposto, il genitore anziano potrebbe donare un immobile produttivo di reddito al figlio maggiore con “l’onere” di utilizzare le rendite dell’immobile per consentire al fratello minore di realizzare il suo percorso di vita.

Sostituzione fedecommissaria

art. 692 c.c. (solo in favore di soggetti interdetti)
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e resti-



tuire [art. 694 c.c.] alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo. Con la sostituzione fedecommissaria si istituisce erede universale il proprio figlio, specificando che, essendo questo interdetto, l’istituzione è con l’obbligo di conservare tutti i beni devolutigli, e di restituirli, alla propria morte, ad un dato individuo che, sotto la vigilanza del tutore, ne avrà cura e che la restituzione avverrà a favore degli enti che eventualmente succedono in tale cura, proporzionalmente al tempo per il quale gli stessi hanno avuto cura dell’interdetto.

L’istituto è consentito con il rispetto dei seguenti limiti:

- il testatore deve essere genitore, ascendente in linea retta o coniuge del primo istituito;
- l’istituto deve essere un interdetto o un minore che, a cagione del proprio stato di infermità, si ritiene ragionevolmente che verrà interdetto;
- i sostituti possono essere solo le persone o gli enti che si sono presi cura dell’istituto. Tale assistenza deve essere successiva all’apertura della successione ed essere continuativa.

Il Trust in favore di soggetto debole

A differenza degli strumenti sopra descritti, applicabili esclusivamente a beni immobili o mobili registrati, la costituzione di un Trust può avvenire anche attraverso il conferimento di beni mobili non trascritti (titoli, depositi, azioni, ecc.). L’altra sostanziale differenza è però che in questo caso viene trasferita al Trust la proprietà per un determinato periodo e per l’intera vita del beneficiario, al termine del quale i beni ritornano agli eredi diritto (eredi legittimi) o ad altri soggetti destinatari indicati nell’atto.

Il Trust – prendiamo qui in considerazione quello costituito in favore di persone con disabilità intellettiva – è un istituto giuridico di diritto straniero che permette di destinare un insieme di beni in favore di un beneficiario non in grado di gestirlo in prima persona, affinché le utilità da esso traibili siano impiegate nell’interesse esclusivo della persona da tutelare.

Si tratta in sostanza di un atto programmatico di affidamento (la cui durata si fa coincidere con la vita del beneficiario o per un periodo preordinato), nel quale chi lo dispone indica le finalità dell’atto stesso, la durata, i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli.

I soggetti di un Trust, nella fattispecie della quale qui ci occupiamo, sono:

- **Disponente:** colui il quale intende vincolare un insieme di beni nell’interesse economico e morale della persona beneficiaria: presumibilmente i genitori o altri congiunti, cioè chi è effettivamente a conoscenza delle reali esigenze del proprio familiare. Il vincolo dei beni non deve necessariamente avvenire contestualmente all’istituzione del trust e può realizzarsi anche in modo graduale;

- **Trustee:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente, che gestisce ed amministra i beni vincolati nel rispetto dello

scopo del trust. Il trustee acquista la titolarità dei beni vincolati, che però non entrano nel suo patrimonio personale: non possono quindi essere aggrediti dai suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario e non faranno parte del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio.

Altro compito del trustee è quello di scegliere la persona o l'Ente che dovrà prendersi cura del beneficiario sostenendone i relativi costi, utilizzando i beni in dotazione del trust. Può essere revocato dal disponente, che può peraltro prevederne il sostituto in caso di morte o di impedimento;

- **Guardiano:** persona fisica, ente, associazione, designata dal disponente che vigila sulla realizzazione dello scopo del trust e quindi sull'operato del trustee. Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno inci-

denti sulle scelte del trustee nonché quelli di revoca e sostituzione dello stesso;

- **Beneficiario del reddito:** la persona con disabilità;
- **Beneficiari finali:** coloro ai quali i beni saranno trasferiti al termine del trust e che quindi possono essere diversi dai beneficiari del reddito individuati dal disponente, ma anche dal trustee o dal guardiano se così disposto.

N.B.

È attualmente in discussione in parlamento, assegnata alla II° Commissione Giustizia, la proposta di legge n. 1985 "Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione" che dovrebbe quindi riordinare anche tutti gli strumenti di contenuto patrimoniale finalizzati alla protezione dei soggetti fragili, attualmente previsti dal nostro ordinamento.



APPENDICE NORMATIVA

Invalidità civile

- INPS Messaggio 13983, 4/09/2013 "Prestazioni di invalidità civile a favore dei cittadini stranieri extracomunitari - art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sentenze Corte Costituzionale"
- INPS Determinazione n. 189, 20/10/09 "Il nuovo processo dell'invalidità civile alla luce dell'art. 20 del DL n. 78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema"
- Messaggio INPS n. 28110, 9/11/2010 "Invalidità civile Procedura INVCIV2010. Rilascio nuove funzionalità", estensione a 90 giorni della validità del certificato medico introduttivo
- Messaggio INPS n. 2816, 29/1/2010, "Soggetti abilitati all'utilizzo della procedura InvCiv2010. Presentazione delle domande."
- DPR n. 698, 21/09/1994, "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici"
- Messaggio INPS n. 3870, 4/04/2014 "Pensioni delle gestioni private. Avvio della campagna REDITA e REDEST. Raccolta delle dichiarazioni di responsabilità per le prestazioni assistenziali."
- Messaggio INPS n. 3606, 26/03/2014 "Apertura e gestione conti corrente bancari o libretti nominativi di risparmio intestati a minori"
- Decreto legge n. 98, 6/07/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111, 15/07/2011, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art. 38. Ricorso, accertamento tecnico preventivo obbligatorio
- Deliberazione INPS n. 275, 27/09/2006 "Regolamento recante disposizioni in materia di autotutela" e Circolare INPS n. 146 del 15/12/2006
- Legge n. 80, 9/03/2006, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", art. 6, comma 3, esonero visita medica di verifica per titolare di indennità di accompagnamento, e Decreto ministeriale 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante." e successive modifiche

- Legge n. 114, 11/08/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.", art. 25 "Semplificazione per i soggetti con invalidità", commi 5 e 6

Handicap

- Legge n. 104, 5/02/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 3, comma 1 e comma 3
- Legge n. 289, 27/12/2002 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", art. 94, comma 3

Assistenza socio-sanitaria

- DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"
- Decreto Ministero Sanità n. 332, 27/8/1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe."
- Decreto Ministero Sanità 1 febbraio 1991 "Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria", art. 6, esenzione ticket per invalidità
- Decreto Ministero sanità n. 296, 21/05/2001, "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.124.", esenzione ticket per patologia
- Legge n. 537, 24/12/1993, "Interventi correttivi di finanza pubblica.", art. 8, comma 16, esenzione ticket per età
- DPCM n. 159, 5/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e sentenze TAR Lazio nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015.

Pensione di reversibilità

- Legge n. 903, 21/07/1965, artt. 21 e 22
- Legge n. 222, 12/06/1984 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.", art. 8, comma 1
- Legge n. 335, 8/8/1995 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", art. 1, comma 41

- Circolare INPS n. 198, 29/11/2000 "Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 478 del 31 ottobre 2000. Valutazione del requisito del carico richiesto per i figli maggiorenni inabili ai fini del diritto alla pensione ai superstiti.", e Informativa INPDAP n. 34, 11/7/2001
- Legge n. 222, 12/6/1984, art. 8 così come modificato dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge n. 248, 31/12/2007, convertito nella legge n. 31, 28/2/2008. Sull'argomento vedi anche circolare INPS n. 15, 6/2/2009, requisiti attività lavorativa per il mantenimento pensione di reversibilità

Agevolazioni fiscali

- D.P.R. n. 601, 29/9/73, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie", art. 34. Vedi anche Circolare INPS n. 223, 23/10/1998, punto 3.2, provvidenze economiche invalidità esenti dall'RPEF
- DPR n. 917, 22/12/1986 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)", art. 12, lettera c) così come sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. c) della legge n. 296, 27/12/2006 (Finanziaria 2007). Detrazioni figli a carico; gli importi attuali sono stati stabiliti dalla legge n. 228, 24/12/2012, art. 1, comma 483
- Legge n. 388, 23/12/2000, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", art. 30, comma 7. Vedi anche circolare del Ministero delle Finanze 11 maggio 2001, n. 46. Estensione alle persone con disabilità intellettiva delle agevolazioni auto
- Legge regionale Emilia Romagna n. 30, 22/12/2003 e Legge regionale Lombardia n. 10, 14/7/2003.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 4, 17/01/2007, n. 4, cointestazione del veicolo esclude agevolazioni auto
- Legge n. 30, 28/02/1997 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", art. 2, comma 9, IVA spese sussidi tecnici e informatici
- DPR n. 917, 22/12/1986 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)", art. 15 comma 1 lett c, detrazione IRPEF sussidi tecnici-informatici
- DPR n. 917, 22/12/1986 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)", spese mediche
- Legge n. 296, 27/12/2006, "Disposizioni per la for-

mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art 1, comma 77, lett c, trasferimenti beni e diritti

- Decreto legislativo n. 507, 15/11/1993, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", art. 49, comma 1, lett. g, passo carrabile

Altre agevolazioni

- Decreto Legge n. 69, 13/03/1988 "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni, nella legge n. 153, 13/05/1988, art. 2, comma 1, assegno nucleo familiare
- Legge n. 296, 27/12/2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 11, lett. b, aumento importi per nuclei con persone con disabilità
- Decreto legislativo n. 507, 15/11/1993, "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" artt. 58, 67 e 68, imposte comunali
- Telecom, Delibere dell'autorità per le comunicazioni n. 314/00/CONS e n. 330/01/CONS
- Trenitalia "Carta dei servizi 2015, divisione passeggeri Long Haul", Carta blu
- DPR n. 495, 16/12/1992, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art. 381, contrassegno di circolazione e parcheggio nominativo
- Decreto Ministeriale n. 507, 11/12/1997, n. 507, così come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali n. 239, 20/4/2006, ingresso luoghi di cultura

Lavoro: formazione e inserimento

- Legge n. 68, 12/03/1999 "Norme per il diritto al lavo-

ro dei disabili"

- DPCM 13/01/2000 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68."
- Legge n. 508, 21/11/88, "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti", art. 1, comma 3, compatibilità lavoro con indennità di accompagnamento
- Legge n. 845, 21/12/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale"
- Decreto Legislativo n. 77, 15/04/2005, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53"
- Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", 24/01/2013

Lavoro: agevolazioni

- Legge n. 104, 5/02/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". art. 21, scelta prioritaria delle sedi disponibili per lavoratori con handicap, art. 22, ai fini dell'assunzione al lavoro non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica, art 33, comma 6, permessi per il lavoratore con handicap
- Legge n. 388, 23/12/2000, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", art. 80, comma 3. Vedi anche Circolari INPDAP n. 75, 27/12/2001 e INPS n. 29, 30/01/2002, maggiorazione contribuzione figurativa per lavoratori con invalidità
- Legge n. 104, 5/02/1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 33, permessi per genitori che assistono figlio con handicap
- Decreto legislativo n. 151, 26/03/2001, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", art. 42, congedo straordinario
- Interpelli al Ministero del Lavoro nn. 31/2010 e 1/2012, e circolare UPPA n. 13/2010, programmazione dei permessi
- Lettera circolare Prot. 3884, 18/2/2010 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Messaggio INPS n.

6512, 4/3/2010, convivenza

- Decreto legislativo n. 66, 8/04/2003, "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro", art. 11, comma 2, lett. c, esonero dal lavoro notturno

Aspetti giuridici

- Art. 320 Codice civile, rappresentanza legale
- Art. 1 Codice civile, capacità giuridica
- Art. 2 Codice civile, capacità legale di agire
- Art. 2048 Codice civile, responsabilità civile
- Art. 27 Costituzione, responsabilità penale
- Art. 55 e 56, DPR n 361, 30/03/1957, Testo Unico delle Leggi Elettorali e successive modifiche e, per le elezioni amministrative art. 41, DPR n. 570, 16/05/1960, voto
- Art. 11, Legge n. 180, 13/05/78 (abrogando il punto 1, art. 2, del DPR n. 223, 20/03/1967, che precedentemente escludeva dall'esercizio del voto le persone interdette, ha esteso alle stesse tale diritto)
- DPR n. 445 del 28/12/2000, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", sentenze Consiglio di Stato n. 2817/07 e Suprema Corte di Cassazione Pen, sez. VI, 5/07/1989, firma
- Codice Civile, art. 404 e seguenti, come modificati dalla legge n. 6, 9/01/2004, amministratore di sostegno, interdizione, inabilitazione
- Codice Civile, art. 428, incapacità naturale

Dopodinoi

- Legge n. 328, 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 11, e Decreto ministeriale n. 308, 21/5/2001 "Regolamento concernente Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"
- Codice Civile, art. 587 e seguenti, testamento
- Art. 2645-ter c.c., introdotto dall'art. 39-novies del decreto legge n. 273, 30/12/2005, convertito dalla legge n. 51, 23/2/2006, vincoli di destinazione
- Legge n. 364, 16/10/1989 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985", trust.



CoorDown Onlus

*Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone
con la sindrome di Down ONLUS*

Sede Legale: Viale delle Milizie 106 - 00192 Roma

Sede Operativa: Via Alessandro Volta 19/4 - 16128 Genova

Tel. 010 5705461 – Fax 010 5956693

e-mail : segreteria@coordown.it

www.coordown.it

C.F. 97378930586

c/c postale n. 65019275 - IBAN: IT 82 Y 07601 03200 000065019275

BCC PORDENONESE - IBAN IT 66 X 08356 64780 000000026189